

TORNA IL CONTRATTO DI STAFF LEASING

La Finanziaria 2010, Legge 191/2009, ha reintrodotto il cosiddetto “staff leasing”, art 2 l 191/2009 comma 143 stabilisce “Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali o aziendali»; b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

La legge Finanziaria 2010, ha inoltre introdotto due novità: in primo luogo, l'ammissibilità dello staff leasing in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia; quindi l'estensione ai contratti collettivi aziendali (oltre a quelli nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative) della possibilità di prevedere casi di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato oltre a quelli definiti dalla legge.

Lo staff leasing è applicabile nei seguenti casi:

- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
- per servizi di pulizia, custodia e portineria;
- per servizi da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato;
- per attività di consulenza direzionale;
- per attività di marketing;
- per la gestione di call-center;
- per le costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni e smontaggio di macchinari, per particolari attività produttive, con riferimento all'edilizia ed alla cantieristica navale, le quali richiedano per fasi successive, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata;
- in tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale stipulati da associazioni dei datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative;
- in tutti i settori produttivi pubblici o privati per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

Inoltre, non può essere applicato nelle unità produttive, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi.

La disposizione può essere derogata solo nei casi in cui il contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, o, in base alla legge 223/1991 sia concluso per l'assunzione a termine di lavoratori in mobilità.

Una delle particolarità della staff leasing è costituito dalla circostanza che il lavoratore non è alle dipendenze dell'impresa dove svolge l'attività lavorativa ma di quella che fornisce al manodopera.

L'utilizzatore, tuttavia, può esercitare il potere direttivo e di controllo nei confronti dei lavoratori somministrati.